



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 28 novembre 2013 (11.12)
(OR. en)**

16270/13

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0268 (COD)**

**CODEC 2580
FSTR 147
SOC 945
REGIO 263
CADREFIN 310
PE 518**

NOTA INFORMATIVA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006
– Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, dal 18 al 21 novembre 2013)

I. INTRODUZIONE

La relatrice, Elisabeth MORIN-CHARTIER (EPP, FR), ha presentato, a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, una relazione sulla proposta di regolamento. La relazione conteneva 124 emendamenti (emendamenti 1 - 124) alla proposta.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione ¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In tale contesto, la commissione ha presentato un emendamento di compromesso (emendamento 125) alla proposta di regolamento. Tale emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra e doveva quindi sostituire i 124 emendamenti votati in precedenza dalla commissione.

II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 20 novembre 2013, la plenaria ha adottato l'emendamento 125 alla proposta di regolamento. Non sono stati adottati altri emendamenti. La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato¹.

La posizione del Parlamento rispecchia quanto precedentemente convenuto fra le istituzioni. Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare detta posizione del Parlamento. L'atto sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento.

¹ La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

P7_TA-PROV(2013)0483

Fondo sociale europeo *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 novembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (COM(2011)0607/2 – C7-0327/2011 – 2011/0268(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0607/2),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 164 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione, (C7-0327/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo del 22 febbraio 2012¹ e del 22 maggio 2013²,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 3 maggio 2012³,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 14 novembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0250/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 143 del 22.5.2012, pag. 82.

² GU C 271 del 19.9.2013, pag. 101.

³ GU C 225 del 27.7.2012, pag. 127.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 novembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio*

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 164,

vista la proposta della Commissione europea¹,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

* IL TESTO NON È ANCORA STATO OGGETTO DI REVISIONE GIURIDICO-LINGUISTICA

¹ GU C del , pag.

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria³,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. [RDC] stabilisce il quadro entro il quale si iscrive l'azione del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo di coesione, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca fissando, in particolare, gli obiettivi tematici, i principi e le regole di programmazione, di monitoraggio e valutazione, di gestione e di controllo. È pertanto necessario precisare la missione e il campo di applicazione del Fondo sociale europeo, nonché le connesse priorità di investimento in relazione agli obiettivi tematici, stabilendo altresì disposizioni specifiche sui tipi di attività che possono essere finanziate dall'FSE.

¹ GU C del , pag.

² GU C del , pag.

³ Posizione del Parlamento europeo del 20 novembre 2013.

- (2) L'FSE dovrebbe migliorare le possibilità di occupazione, **rafforzare l'inclusione sociale, lottare contro la povertà**, promuovere l'istruzione, **le abilità** e la formazione permanente elaborando altresì politiche di inclusione **attive, globali e sostenibili**, in linea con i compiti affidati all'FSE dall'articolo 162 del trattato **sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)**, in modo da contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale conformemente all'articolo 174 **TFUE**. In base all'articolo 9 **TFUE**, l'FSE dovrebbe tener conto delle condizioni connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana.

- (3) Il Consiglio europeo del 17 giugno 2010 ha auspicato che tutte le politiche comuni, compresa la politica di coesione, sostenessero la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva¹. Al fine di allineare totalmente l'FSE con gli obiettivi di tale strategia, in particolare per quanto riguarda l'occupazione, l'istruzione, **la formazione** e la lotta contro l'esclusione sociale, **la povertà e la discriminazione**, l'FSE dovrebbe sostenere gli Stati membri **tenendo conto non solo degli orientamenti integrati applicabili e delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate conformemente all'articolo 121, paragrafo 2, e all'articolo 148, paragrafo 4, TFUE ma anche, se del caso a livello nazionale, dei programmi nazionali di riforma supportati dalle strategie nazionali per l'occupazione, delle relazioni sociali nazionali, delle strategie nazionali di integrazione dei rom e delle strategie nazionali sulla disabilità. L'FSE** dovrebbe inoltre contribuire **agli aspetti rilevanti** dell'attuazione delle iniziative faro, con speciale riferimento all'"Agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro"², a "Youth on the Move"³ (Gioventù in movimento) e alla "Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale"⁴. **Dovrebbe** inoltre **sostenere** le **pertinenti** attività nelle iniziative "Agenda digitale europea"⁵ e "Unione dell'innovazione"⁶.

¹ COM(2010)2020 del 3.3.2010.

² COM(2010)0682 del 23.11.2010.

³ COM(2010)0477 del 15.9.2010.

⁴ COM(2010)0758 del 16.12.2010.

⁵ COM(2010)0245/2 del 26.8.2010.

⁶ COM(2010)0546 del 6.10.2010.

- (4) L'Unione europea si trova ad affrontare sfide strutturali derivanti dalla globalizzazione dell'economia, dai cambiamenti tecnologici, dal costante invecchiamento della manodopera e dalle crescenti carenze di competenze e di manodopera in una serie di settori e regioni. Si tratta di difficoltà che sono state amplificate dalla recente crisi economica e finanziaria, che ha provocato un aumento dei livelli di disoccupazione, con particolare riferimento ai giovani e *alle altre persone svantaggiate* come i migranti *e le minoranze*.
- (4 bis)** L'obiettivo dell'FSE dovrebbe essere quello di promuovere l'occupazione, *migliorare l'accesso al mercato del lavoro, con particolare riferimento alle persone che risultano più estranee allo stesso, e incoraggiare la mobilità professionale volontaria. L'FSE dovrebbe altresì sostenere l'invecchiamento attivo e in buona salute, anche attraverso forme innovative di organizzazione del lavoro nonché promuovendo la salute e la sicurezza sul lavoro e migliorando l'occupabilità.* Favorendo un miglior funzionamento dei mercati del lavoro grazie a un rafforzamento della mobilità geografica transnazionale dei lavoratori, l'FSE dovrebbe in particolare sostenere i servizi europei dell'occupazione (attività EURES) per quanto riguarda le attività di ricerca e selezione del personale nonché i servizi di informazione, di consulenza e di orientamento a essi associati a livello nazionale e transfrontaliero. *Gli interventi finanziati a titolo dell'FSE dovrebbero conformarsi all'articolo 5, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, il quale stabilisce che nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.*

(4 ter) L'FSE dovrebbe promuovere l'inclusione sociale nonché prevenire e combattere la povertà al fine di spezzare il circolo vizioso dello svantaggio intergenerazionale e quindi mobilitare una serie di politiche rivolte alle persone più svantaggiate indipendentemente dalla loro età (minori, lavoratori poveri e donne meno giovani inclusi). Occorre prestare attenzione alla partecipazione dei richiedenti asilo e dei rifugiati. L'FSE può essere utilizzato anche per rafforzare l'accesso a servizi di interesse generale accessibili, sostenibili e di alta qualità, in particolare nei settori della sanità, dei servizi per l'occupazione e la formazione, dei servizi per i senza-tetto, dei servizi di custodia al di fuori dell'orario scolastico, delle strutture per l'infanzia e l'assistenza di lungo periodo. I servizi sostenuti possono essere pubblici, privati e/o garantiti dalle collettività e offerti da diversi tipi di fornitori (amministrazioni pubbliche, società private, imprese sociali, organizzazioni non governative).

(4 quater) L'FSE dovrebbe adoperarsi per far fronte all'abbandono scolastico precoce e promuovere un accesso paritario a un'istruzione di qualità, investire nell'istruzione e nella formazione a livello professionale, migliorare l'utilità dei sistemi di insegnamento e di formazione rafforzando altresì la formazione permanente (percorsi formali, non formali e informali).

(4 quinquies) Il sostegno a titolo della priorità di investimento "sviluppo locale attuato dalle collettività" può contribuire a tutti gli obiettivi tematici quali indicati all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento. Le strategie di sviluppo locale attuate dalle collettività e sostenute dall'FSE dovrebbero essere inclusive nei confronti delle persone svantaggiate presenti sul territorio, sia in termini di governance del gruppo di azione locale che di contenuto delle strategie.

- (5) Oltre a queste priorità, è opportuno migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione **a livello nazionale e regionale, nonché la capacità di un'amministrazione pubblica di agire in una logica partecipativa**, e rafforzare la capacità istituzionale delle parti interessate, **includere le ONG**, che operano nei settori dell'occupazione, dell'istruzione, **della formazione** e delle politiche sociali, **incluso il settore della lotta contro la discriminazione**, nelle regioni e negli Stati membri in ritardo di sviluppo, al fine di migliorare la crescita economica e le possibilità di occupazione.
- (6) Allo stesso tempo, è essenziale sostenere lo sviluppo e la competitività delle **micro**, piccole e medie imprese europee, garantendo altresì che le persone siano in grado di adattarsi, grazie all'acquisizione di adeguate competenze e alle possibilità di formazione permanente, alle nuove sfide come il passaggio verso un'economia basata sulla conoscenza, la strategia digitale, la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio nonché più efficiente a livello energetico. Perseguendo i suoi principali obiettivi tematici, l'FSE dovrebbe contribuire ad affrontare le citate sfide. In tale contesto l'FSE dovrebbe sostenere la transizione della forza lavoro **dall'istruzione all'occupazione** verso competenze e attività lavorative più ecologiche, **affrontando altresì le carenze in termini di competenze, incluse quelle** nei settori dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e del trasporto sostenibile. **L'FSE dovrebbe altresì favorire le abilità culturali e creative. I settori socioculturale, creativo e culturale sono importanti al fine di conseguire indirettamente gli obiettivi dell'FSE; il loro potenziale dovrebbe quindi essere meglio integrato nei progetti e nella programmazione dell'FSE.**

- (6 bis) Gli Stati membri sono incoraggiati a riferire in merito alle iniziative finanziate dall'FSE nelle relazioni sociali nazionali allegare ai programmi nazionali di riforma, in particolare per quanto riguarda le comunità emarginate, come i rom e i migranti.**
- (6 ter) Alla luce della necessità persistente di combattere la disoccupazione giovanile nell'Unione nel suo complesso, occorre dar vita a un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (YEI – Youth Employment Initiative) nelle regioni più colpite, che dovrebbe sostenere, in tali regioni, i giovani disoccupati o inattivi al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione (NEET - not in employment, education or training). **L'iniziativa YEI può altresì sostenere azioni volte a contrastare l'abbandono scolastico precoce, accelerando in tal modo la realizzazione delle attività finanziate dall'FSE. Alla YEI andrebbero attribuiti fondi specifici aggiuntivi pari ai finanziamenti dell'FSE nelle regioni di cui sopra.** Concentrandosi sulle singole persone anziché sulle strutture, la YEI dovrebbe mirare a integrare gli altri interventi finanziati dall'FSE e le azioni nazionali destinate ai giovani disoccupati o inattivi al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione, anche mediante l'attuazione della garanzia per i giovani in linea con la raccomandazione del Consiglio¹, **secondo cui i giovani dovrebbero ricevere un'offerta di qualità a livello di lavoro, prosecuzione degli studi, apprendistato o tirocinio entro quattro da quando acquisiscono la qualifica di "disoccupati" oppure lasciano l'istruzione formale. L'accesso alle prestazioni sociali per i giovani e le loro famiglie o le persone a loro carico non dovrebbe essere subordinato alla partecipazione dei giovani stessi alla YEI.**

¹ Raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di una garanzia per i giovani, GU C 20 del 26.4.2013.

(6 quater) La YEI dovrebbe essere pienamente integrata nella programmazione dell'FSE; tuttavia se del caso sarebbe opportuno prevedere disposizioni specifiche adeguate in riferimento alla YEI al fine di conseguire gli obiettivi. Occorre in particolare semplificare e facilitare la sua attuazione, soprattutto per quanto riguarda le disposizioni di gestione finanziaria e le modalità di concentrazione tematica. Onde garantire che i risultati dell'iniziativa siano chiaramente dimostrati e comunicati, sarebbe opportuno prevedere un controllo e una valutazione specifici, nonché disposizioni in materia di informazione e pubblicità. Le organizzazioni giovanili dovrebbero essere coinvolte nelle discussioni dei comitati di controllo sulla preparazione e l'attuazione, inclusa la valutazione, della YEI.

(7) L'FSE dovrebbe contribuire alla strategia Europa 2020, grazie a una maggiore concentrazione del sostegno sulle priorità dell'Unione europea. *È stabilita una quota minima per l'FSE a norma dell'articolo 84, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. [...]/2013 [RDC].* L'FSE *deve* in particolare aumentare il suo appoggio alla lotta contro l'esclusione sociale e la povertà grazie a uno stanziamento minimo separato *pari al 20% delle risorse complessive dell'FSE di ogni Stato membro*. Secondo il livello di sviluppo delle regioni oggetto di sostegno, anche la scelta e il numero delle priorità di investimento individuate per beneficiare del sostegno del Fondo dovrebbero essere limitati.

- (8) Al fine di consentire un più stretto monitoraggio e una migliore valutazione dei risultati ottenuti a livello europeo dalle attività sostenute dall'FSE, ***nel presente regolamento*** dovrebbe essere definito un insieme comune di indicatori di realizzazione e di risultato. ***Tali indicatori dovrebbero corrispondere alla priorità di investimento e al tipo di azione oggetto di sostegno conformemente al presente regolamento e alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. [...] /2013 [RDC]. Tali indicatori dovranno essere completati, se necessario, da indicatori di risultato e/o indicatori di realizzazione specifici per ciascun programma.***
- (8 bis) ***Tenendo conto dei requisiti in materia di protezione dei dati relativi alla raccolta e alla conservazione di dati sensibili dei partecipanti, gli Stati membri e la Commissione valutano regolarmente l'efficacia, l'efficienza e l'impatto del sostegno dell'FSE alla promozione dell'inclusione sociale e alla lotta contro la povertà, in particolare per quanto riguarda le persone svantaggiate come i rom.***

Gli Stati membri sono incoraggiati a riferire in merito all'effetto degli investimenti dell'FSE sulle pari opportunità, sulla parità di accesso e sull'integrazione dei gruppi emarginati nell'ambito di tutti i programmi operativi.

- (9) L'attuazione efficiente ed efficace delle azioni sostenute dall'FSE dipende dalla buona governance e dal partenariato tra tutti i soggetti territoriali e socioeconomici interessati, ***tenendo conto di quanti operano a livello regionale e locale, in particolare le associazioni rappresentative che raggruppano le autorità locali e regionali, la società civile organizzata***, in particolare le parti sociali ***ed economiche*** e le organizzazioni non governative. È pertanto necessario che gli Stati membri incoraggino la partecipazione delle parti sociali e delle organizzazioni non governative alla ***governance strategica*** dell'FSE, ***dalla definizione delle priorità per i programmi operativi all'attuazione e alla valutazione dei risultati dell'FSE.***
- (9 bis) ***Al fine di promuovere un approccio integrato e olistico in termini di occupazione e inclusione sociale, l'FSE dovrebbe sostenere i partenariati intersettoriali e territoriali.***
- (10) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che l'attuazione delle priorità finanziate dall'FSE contribuisca alla promozione dell'uguaglianza tra uomini e donne, conformemente all'articolo 8 TFUE. Le valutazioni hanno mostrato che è importante prendere in considerazione la dimensione ***degli obiettivi di parità*** di genere in tutti gli aspetti e ***in tutte le fasi della preparazione, del monitoraggio, dell'attuazione e della valutazione*** dei programmi ***operativi, in modo tempestivo e coerente***, garantendo al tempo stesso che siano realizzate azioni specifiche volte a promuovere l'uguaglianza tra i sessi, ***l'indipendenza economica delle donne, l'istruzione e l'aggiornamento delle competenze nonché il reinserimento delle donne vittima di violenza nel mercato del lavoro e nella società.***

- (11) Conformemente all'articolo 10 TFUE, l'attuazione delle priorità finanziate dall'FSE dovrebbe contribuire alla lotta contro qualunque discriminazione basata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, ***prestando particolare attenzione alle vittime di forme multiple di discriminazione; la discriminazione basata sul sesso dovrebbe essere interpretata in senso lato al fine di includere altri aspetti relativi al genere in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.*** L'FSE dovrebbe sostenere il rispetto dell'obbligo nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità per quanto riguarda, tra l'altro, l'istruzione, il lavoro e l'occupazione nonché l'accessibilità. L'FSE dovrebbe inoltre promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale a una garantita dalle collettività. ***L'FSE non dovrebbe sostenere azioni che contribuiscano alla segregazione o all'esclusione sociale.***
- (12) ***Il fatto di sostenere l'innovazione sociale contribuisce ad*** adeguare ulteriormente le politiche ai cambiamenti sociali ***incoraggiando e sostenendo altresì le imprese sociali europee. L'FSE dovrebbe incoraggiare e sostenere le imprese sociali innovative e gli imprenditori e i progetti affidati a organizzazioni non governative e altri attori dell'economia sociale.*** In particolare, la sperimentazione e la valutazione di soluzioni innovative prima di una loro applicazione su larga scala sono funzionali al miglioramento dell'efficienza delle politiche e giustificano quindi il sostegno specifico da parte dell'FSE. ***Le soluzioni innovative potrebbero comprendere, sempre che si dimostrino efficaci, lo sviluppo di metriche sociali (quali, ad esempio, l'etichettatura sociale).***

- (13) La cooperazione transnazionale apporta un notevole valore aggiunto ***e dovrebbe pertanto essere sostenuta da tutti gli Stati membri salvo in casi debitamente giustificati, tenendo conto del principio di proporzionalità. Occorre rinforzare il ruolo della Commissione*** facilitando gli scambi di esperienze e coordinando l'attuazione delle iniziative di rilievo.
- (14) La mobilitazione dei soggetti regionali e locali ***dovrebbe contribuire*** ad attuare la strategia Europa 2020 e a perseguire i suoi principali obiettivi. I patti territoriali, le iniziative locali per l'occupazione e l'inclusione sociale, le strategie ***sostenibili e inclusive*** di sviluppo locale realizzate dagli attori locali ***nelle aree urbane e rurali nonché*** le strategie di sviluppo urbano sostenibile possono essere utilizzati e sostenuti al fine di far partecipare più attivamente le autorità regionali e locali, le città, le parti sociali e le organizzazioni non governative ***in tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione dei programmi operativi.***

- (15) Il regolamento (UE) n. [...] stabilisce che le regole concernenti l'ammissibilità delle spese devono essere stabilite a livello nazionale, con alcune eccezioni per le quali è necessario stabilire regole specifiche relative all'FSE.
- (16) Al fine di semplificare il ricorso all'FSE e ridurre il rischio di errori, anche in considerazione delle specificità delle operazioni sostenute dall'FSE, è opportuno prevedere disposizioni che integrino gli articoli 57 e 58 del regolamento (UE) n. [...].
- (16 bis) L'utilizzo di importi forfettari e di tabelle standard di costi unitari dovrebbe portare a una semplificazione per il beneficiario e a una riduzione degli oneri amministrativi per tutti i partner di progetti dell'FSE.***
- (16 ter) È importante garantire la sana gestione finanziaria del programma nonché un'attuazione dello stesso quanto più possibile efficiente e semplice per l'utente. Gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'introdurre norme complichino l'utilizzo dei fondi da parte dei beneficiari.***
- (17) È opportuno incoraggiare gli Stati membri e le regioni ad amplificare i benefici dell'FSE attraverso strumenti finanziari al fine di sostenere ad esempio gli studenti, la creazione di posti di lavoro, la mobilità dei lavoratori, l'inclusione sociale e l'imprenditorialità sociale.

(17 bis) L'FSE dovrebbe integrare altri programmi dell'Unione e si dovrebbero sviluppare forti sinergie tra l'FSE e altri strumenti finanziari dell'Unione.

(18) Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla definizione delle tabelle standard dei costi unitari e degli importi forfettari, nonché i loro importi massimi in relazione ai vari tipi di operazioni ■ . È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(18 bis) Garantire gli investimenti nel capitale umano rappresenta la principale leva su cui l'Unione può contare per assicurare la propria competitività a livello internazionale e il rilancio sostenibile della propria economia. Nessun tipo di investimento è in grado di produrre riforme strutturali a meno che non sia integrato da una strategia di sviluppo del capitale umano coerente e orientata alla crescita. Occorre pertanto garantire che le risorse destinate a migliorare le competenze e innalzare i livelli occupazionali nel periodo di programmazione 2014-2020 consentano azioni di congrua portata.

(18 ter) La Commissione sarà assistita nei suoi compiti dal comitato dell'FSE previsto all'articolo 163 TFUE.

(19) Il presente regolamento sostituisce il regolamento (UE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999¹. È pertanto opportuno abrogare tale regolamento. ***Tuttavia, il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica degli interventi approvati dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1081/2006 o ad altri atti normativi applicabili a tali interventi al 31 dicembre 2013, che continuano quindi ad applicarsi a tali interventi o progetti fino alla loro chiusura. Le domande di assistenza presentate a norma del regolamento (CE) n. 1081/2006 restano pertanto valide.***

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 12.

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce la missione del Fondo sociale europeo (FSE), ***anche per quanto riguarda l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile***, il campo d'applicazione del suo ***sostegno***, le disposizioni specifiche e i tipi di spese sovvenzionabili.

Articolo 2

Missioni

1. L'FSE promuove elevati livelli di occupazione e di qualità dei posti di lavoro, ***migliora l'accesso al mercato del lavoro***, sostiene la mobilità geografica e professionale dei lavoratori e facilita il loro adattamento ai cambiamenti ***industriali e a quelli del sistema produttivo necessari per gli sviluppi sostenibili***, incoraggia un livello elevato di istruzione e di formazione ***per tutti e sostiene il passaggio dall'istruzione all'occupazione per i giovani, combatte la povertà e*** ■ ***migliora l'inclusione sociale, promuove la parità di genere, la non discriminazione e le pari opportunità***, contribuendo in tal modo alle priorità dell'Unione per quanto riguarda il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale.

2. Svolge tali compiti sostenendo gli Stati membri nella realizzazione delle priorità e dei principali obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, ***consentendo agli Stati membri di far fronte alle loro sfide specifiche per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020***. L'FSE sostiene l'elaborazione e l'attuazione delle politiche e delle azioni ***correlate ai propri compiti***, tenendo conto degli orientamenti integrati ***applicabili e delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, adottate conformemente all'articolo 121, paragrafo 2, e all'articolo 148, paragrafo 4, TFUE nonché, ove appropriato a livello nazionale, dei programmi nazionali di riforma nonché di altre strategie e relazioni nazionali del caso***.

3. L'FSE favorisce le persone, comprese ***quelle svantaggiate*** quali i disoccupati di lunga durata, le persone con disabilità, i migranti, le minoranze etniche, le comunità emarginate e le persone ***di qualsiasi età*** che devono affrontare ***la povertà e*** l'esclusione sociale. L'FSE apporta inoltre un sostegno ***ai lavoratori***, alle imprese, ***inclusi gli attori dell'economia sociale e gli imprenditori, nonché*** ai sistemi e alle strutture, al fine di agevolarne l'adattamento alle nuove sfide, ***riducendo altresì gli squilibri tra la domanda e l'offerta di competenze***, e promuovere la buona governance, ***il progresso sociale*** nonché l'attuazione delle riforme, in particolare nel settore dell'occupazione, dell'istruzione, ***della formazione e*** delle politiche sociali.

Articolo 3

Ambito di applicazione del sostegno

- (1) 1. In virtù degli obiettivi tematici **di cui** all'articolo 9, **punti 8, 9, 10 e 11** del regolamento (UE) n. [RDC...], sotto elencati **rispettivamente nelle lettere a), b), c) e d)** **nonché in linea con la sua missione**, l'FSE sostiene le seguenti priorità di investimento:
- a) **in relazione all'obiettivo tematico** "Promozione dell'occupazione **sostenibile e di qualità** e sostegno alla mobilità professionale", attraverso:
- (1) i) l'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, **compresi i disoccupati di lungo periodo e chi si trova ai margini del mercato del lavoro, anche con** iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale;
- (2) ii) l'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, **in particolare quelli** che non svolgono attività lavorative e non seguono studi né formazioni, **inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani;**

- (3) iii) l'attività autonoma, lo spirito imprenditoriale e la creazione di imprese, ***comprese le piccole e medie imprese e le microimprese innovative***;
- (4) iv) l'uguaglianza tra uomini e donne ***in tutti i settori, anche per quanto concerne l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera***, la conciliazione tra vita professionale e vita privata ***e la promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore***;
- (5) v) l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti;
- (6) vi) l'invecchiamento attivo e in buona salute;
- (7) vii) la modernizzazione ■ delle istituzioni del mercato del lavoro, ***come i servizi per l'occupazione pubblici e privati, attraverso un maggiore rispetto delle esigenze del mercato del lavoro***, includendo azioni volte a migliorare la mobilità professionale transnazionale ***attraverso programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e le parti interessate***;

b) in relazione all'obiettivo tematico "Promozione dell'inclusione sociale, lotta contro la povertà e tutti i tipi di discriminazione", attraverso:

- (8) i) l'inclusione attiva, **anche per promuovere le pari opportunità, la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità;**
- (9) ii) l'integrazione **socioeconomica** delle comunità emarginate quali i rom;
- (10) iii) la lotta contro **tutte le forme di discriminazione e la promozione delle pari opportunità;**
- (11) iv) miglioramento dell'accesso a servizi abordabili, sostenibili e di qualità, anche per quanto concerne i servizi sociali e sanitari di interesse generale;
- (12) v) la promozione **dell'imprenditorialità** sociale e **dell'integrazione professionale nelle** imprese sociali **e dell'economia sociale e solidale, al fine di agevolare l'accesso all'occupazione;**
- (13) vi) strategie di sviluppo locale attuato dalla collettività.

c) *in relazione all'obiettivo tematico "Investimento nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e la formazione permanente", attraverso:*

(14) i) *la riduzione e la prevenzione dell'abbandono scolastico precoce nonché la promozione di un accesso paritario all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di qualità, anche per quanto concerne i percorsi formativi (formali, non formali e informali) che consentono di riprendere percorsi di istruzione e formazione;*

(15) ii) *il miglioramento della qualità, dell'efficacia e dell'accesso all'istruzione terziaria e di livello equivalente al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita, in particolare per i gruppi svantaggiati;*

(16) iii) *il rafforzamento della parità di accesso alla formazione permanente, per tutte le fasce di età nei contesti formali, non formali e informali, l'aggiornamento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze della manodopera nonché la promozione di percorsi formativi flessibili anche tramite l'orientamento professionale e il riconoscimento delle competenze acquisite; ■*

- (17) iv) il miglioramento dell'utilità dei sistemi di insegnamento e di formazione per il mercato del lavoro, ***favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i sistemi di istruzione e formazione professionale nonché migliorando la relativa qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle capacità, l'adeguamento dei curriculum, l'introduzione e lo sviluppo di sistemi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato;***
- d) ***in relazione all'obiettivo tematico "Rafforzamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche e dei soggetti interessati e di un'amministrazione pubblica efficiente"***, attraverso:
- (18) i) l'investimento nella capacità istituzionale e nell'efficienza delle amministrazioni e dei servizi pubblici ***a livello nazionale, regionale e locale*** in un'ottica di riforma, migliore regolamentazione e buona governance; tale priorità di investimento si applica solo negli Stati membri che possono beneficiare del sostegno del Fondo di coesione o negli Stati membri ***con una o più regioni*** NUTS di livello 2 quali definite all'articolo 82, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. [...] ;
- (19) ii) il rafforzamento delle capacità ***di tutte le*** parti interessate che operano nei settori dell'istruzione, ***della formazione permanente, della formazione e delle politiche sociali, anche mediante*** patti settoriali e territoriali di mobilitazione per una riforma a livello nazionale, regionale e locale.

- (2) 2. Attraverso le priorità di investimento elencate al paragrafo 1, l'FSE contribuisce anche ad altri obiettivi tematici che figurano nell'articolo 9 del regolamento (UE) n. [...], in primo luogo:
- a) sostenendo il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio, resistente ai cambiamenti climatici, efficiente sotto il profilo delle risorse ed ecologicamente sostenibile, mediante **il miglioramento** dei sistemi di istruzione e di formazione **necessario all'**adeguamento delle competenze e delle qualifiche, il perfezionamento professionale della manodopera e la creazione di nuovi posti di lavoro nei settori collegati all'ambiente e all'energia;
 - b) migliorando l'accessibilità, l'utilizzo e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione grazie allo sviluppo dell'alfabetizzazione digitale **e dell'e-learning**, all'investimento nell'inclusione digitale (e-inclusion), nelle competenze digitali e nelle relative abilità imprenditoriali;
 - c) rafforzando la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, attraverso lo sviluppo degli studi post-universitari **e delle competenze imprenditoriali**, la formazione dei ricercatori, la messa in rete delle attività e i partenariati tra gli istituti di insegnamento superiore, i centri tecnologici e di ricerca nonché le imprese;

- d) migliorando la competitività *e la sostenibilità a lungo termine* delle piccole e medie imprese mediante la promozione della capacità di adattamento delle imprese, *dei dirigenti* e dei lavoratori nonché un maggiore investimento nel capitale umano *e il sostegno a favore di istituti di istruzione e formazione professionale orientati alla pratica*.

Articolo 4

Coerenza e concentrazione tematica

- (3) 1. Gli Stati membri garantiscono che la strategia e le azioni previste nei programmi operativi siano coerenti *e rappresentino una risposta alle* sfide individuate nei programmi nazionali di riforma, *nonché, se del caso, nelle altre strategie nazionali intese a contrastare la disoccupazione, la povertà e l'esclusione sociale*, e nelle pertinenti raccomandazioni formulate dal Consiglio a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato, al fine di contribuire alla realizzazione dei principali obiettivi della strategia "Europa 2020" in materia di occupazione, di istruzione e di riduzione della povertà.
- (4) 2. In ciascuno Stato membro almeno il 20% delle risorse totali dell'FSE è attribuito all'obiettivo tematico "promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e *tutti i tipi di discriminazione*" di cui all'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. [...].

- (5) 3. Gli Stati membri si sforzano di realizzare la concentrazione tematica secondo le seguenti modalità:
- a) Per quanto riguarda le regioni più sviluppate, gli Stati membri concentrano **almeno** l'80% della dotazione FSE destinata a ciascun programma operativo su un massimo di **cinque** delle priorità di investimento enunciate all'articolo 3, paragrafo 1.
 - b) Per quanto riguarda le regioni in transizione, gli Stati membri concentrano **almeno** il 70% della dotazione FSE destinata a ciascun programma operativo su un massimo di **cinque** delle priorità di investimento enunciate all'articolo 3, paragrafo 1.
 - c) Per quanto riguarda le regioni meno sviluppate, gli Stati membri concentrano **almeno** il 60% della dotazione FSE destinata a ciascun programma operativo su un massimo di **cinque** delle priorità di investimento enunciate all'articolo 3, paragrafo 1.
- (6) 4. ***Gli assi prioritari di cui all'articolo 11, paragrafo 1, sono esclusi dal calcolo delle percentuali indicate ai paragrafi 2 e 3.***

Articolo 5

Indicatori

(7) 1. Gli indicatori comuni *di realizzazione e di risultato* e, *se del caso*, gli indicatori specifici per programma sono utilizzati conformemente all'articolo 24, paragrafo 3, e all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), *punti ii) e iv)* del regolamento (UE) n. [...] /2013 [RDC]. ***Tutti gli indicatori comuni di realizzazione e di risultato di cui all'allegato I devono essere comunicati per tutte le priorità di investimento. Gli indicatori di risultato di cui all'allegato II devono essere comunicati così come previsto all'articolo 5, paragrafo 1 bis. Se del caso i dati sono suddivisi per genere.***

(8) ***Per quanto concerne*** gli indicatori di realizzazione comuni *e* specifici *per* programma ***si considera un valore di partenza pari a zero***. Se la natura delle operazioni sostenute lo richiede, sono fissati valori obiettivo cumulativi quantificati ***per tali indicatori*** per il 2023. ***Gli indicatori di realizzazione*** sono espressi in numeri assoluti.

- (9) *Per gli indicatori di risultato comuni e specifici per programma per i quali è stato fissato un valore obiettivo cumulativo quantificato per il 2023, i valori di partenza sono fissati utilizzando i dati recenti disponibili o altre fonti di informazione pertinenti. Gli indicatori di risultato specifici per programma e i relativi valori obiettivo possono essere espressi in termini quantitativi o qualitativi.*
- (10) 1 bis. In aggiunta a quanto disposto al paragrafo 1, gli indicatori di risultato definiti nell'allegato II del presente regolamento sono utilizzati per tutte le operazioni sostenute nell'ambito della priorità di investimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii) *per l'attuazione dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile*. Tutti gli indicatori di cui all'allegato II del presente regolamento vanno collegati a un valore obiettivo cumulativo quantificato per il 2023 e a un valore di riferimento.
- (11) 2. Parallelamente alle relazioni annuali di attuazione, l'autorità di gestione trasmette per via elettronica dati strutturati per *ciascun asse prioritario suddivisi per* priorità di investimento. I dati *sono presentati per categorie di intervento ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), punto vi), del regolamento (UE) n. [...] /2013 [RDC] e per* indicatori di realizzazione e di risultato. *In deroga all'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. [...] /2013 [RDC], i dati trasmessi per gli indicatori di realizzazione e di risultato si riferiscono ai valori per operazioni attuate parzialmente o integralmente.*
- (12)

Capo II

Disposizioni specifiche di programmazione e di attuazione

Articolo 6

Coinvolgimento dei partner

- (13) 1. **La partecipazione** delle parti ■ conformemente all'articolo 5 del regolamento (UE) n. [RDC] **all'attuazione dei programmi operativi** può assumere la forma di sovvenzioni globali così come definite all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. [RDC]. In tal caso il programma operativo identifica la parte del programma interessata dalla sovvenzione globale, compresa la dotazione finanziaria indicativa a favore di ciascun asse prioritario di tale parte del programma.
- (14) 2. Al fine di incoraggiare un'adeguata partecipazione delle parti sociali alle attività sostenute dall'FSE, le autorità di gestione di un programma operativo in una regione definita all'articolo 82, paragrafo 2, **lettere a) e b)**, del regolamento (UE) n. [RDC], o in uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo di coesione, garantiscono che, **in base alle esigenze**, un adeguato volume delle risorse dell'FSE sia destinato alle attività di sviluppo delle capacità, quali la formazione e le azioni di collegamento in rete, nonché al rafforzamento del dialogo sociale e ad attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali.

- (15) 3. Al fine di incoraggiare un'adeguata partecipazione e l'accesso delle organizzazioni non governative alle azioni sostenute dall'FSE, in particolare nei settori dell'inclusione sociale, della parità di genere e delle pari opportunità, le autorità di gestione di un programma operativo in una regione definita all'articolo 82, paragrafo 2, **lettere a) e b)**, del regolamento (UE) n. [RDC], o in uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo di coesione, garantiscono che un volume adeguato delle risorse dell'FSE sia destinato alle attività di sviluppo delle capacità per le organizzazioni non governative.

Articolo 7

Promozione della parità tra uomini e donne

Gli Stati membri e la Commissione promuovono l'uguaglianza tra uomini e donne **mediante l'integrazione in tutte le fasi della preparazione, dell'attuazione del monitoraggio e della valutazione dei programmi** conformemente all'articolo 7 del regolamento (UE) n. [RDC]. **Attraverso l'FSE essi sostengono altresì** azioni mirate specifiche **nell'ambito di una qualunque delle priorità di investimento quali** indicate all'articolo 3 **e in particolare** al paragrafo 1, lettera a), punto iv), **di tale articolo**, al fine di aumentare la partecipazione sostenibile e i progressi delle donne nel settore dell'occupazione, **di lottare contro la femminilizzazione della povertà**, di ridurre la segregazione di genere nel mercato del lavoro **e di lottare contro gli stereotipi di genere sul mercato del lavoro nonché** nell'istruzione e nella formazione, di promuovere la conciliazione tra vita professionale e vita privata per **tutti in un contesto di equa suddivisione delle responsabilità assistenziali tra donne e uomini**.

Articolo 8

Promozione delle pari opportunità e non discriminazione

Gli Stati membri e la Commissione promuovono pari opportunità per tutti, **senza discriminazioni basate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale**, mediante l'integrazione del principio di non discriminazione conformemente all'articolo 7 del regolamento (UE) n. [RDC]. **Attraverso l'FSE, sostengono altresì azioni specifiche nell'ambito di una qualunque delle** priorità di investimento definite all'articolo 3, e in particolare paragrafo 1, punto iii), lettera **b**), di tale articolo. Tali azioni sono **volte a lottare contro tutte le discriminazioni nonché a migliorare l'accessibilità per le** persone con disabilità al fine di **migliorarne l'integrazione nel mondo del lavoro, dell'istruzione e della formazione, onde** accrescere la loro inclusione sociale, ridurre le disuguaglianze in termini di livelli di istruzione e di stato di salute nonché agevolare il passaggio da un'assistenza istituzionale a un'assistenza garantita dalla collettività **in particolare per quanti sono oggetto di discriminazioni multiple.**

Articolo 9
Innovazione sociale

- (16) 1. L'FSE incoraggia l'innovazione sociale in tutti i settori che rientrano nel suo ambito d'applicazione, come prevede l'articolo 3 del presente regolamento, in particolare al fine di sperimentare, **valutare e** sviluppare soluzioni innovative, **anche a livello locale o regionale**, che rispondano ai bisogni di carattere sociale, **con la partecipazione di tutti gli attori interessati e specialmente delle parti sociali**.
- (17) 2. Gli Stati membri identificano nei loro programmi operativi, **o in una fase successiva durante l'attuazione, gli ambiti per l'innovazione sociale** che corrispondono alle loro esigenze specifiche.
- (18) 3. La Commissione agevola lo sviluppo delle capacità in materia di innovazione sociale, in particolare sostenendo l'apprendimento reciproco, la creazione di reti e la diffusione nonché la **promozione** di buone prassi e metodologie.

Articolo 10

Cooperazione transnazionale

(19) 1. Gli Stati membri sostengono la cooperazione transnazionale al fine di promuovere l'apprendimento reciproco, aumentando in tal modo l'efficacia delle politiche sostenute dall'FSE. La cooperazione transnazionale coinvolge i partner di almeno due Stati membri.

1 bis. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri con un unico programma operativo sostenuto dall'FSE o un unico programma operativo multifondo, in casi debitamente giustificati e tenendo conto del principio di proporzionalità, possono scegliere in via eccezionale di non sostenere azioni di cooperazione transnazionale.

(20) 2. Gli Stati membri, ***in cooperazione con i relativi partner***, possono selezionare i temi per la cooperazione transnazionale tra quelli compresi in un elenco proposto dalla Commissione e approvato dal Comitato dell'FSE ***o altri temi corrispondenti alle loro esigenze specifiche.***

- (21) 3. La Commissione agevola la cooperazione transnazionale per quanto riguarda *i* temi compresi nell'elenco di cui al paragrafo 2 *e, se del caso, altri temi selezionati dagli Stati membri* attraverso l'apprendimento reciproco e un'azione coordinata o congiunta. La Commissione gestirà in particolare una piattaforma a livello di UE al fine di facilitare *l'istituzione di partenariati transnazionali*, gli scambi di esperienze, lo sviluppo delle capacità e la messa in rete, nonché *la capitalizzazione e* la diffusione dei risultati di maggior rilievo. La Commissione elabora inoltre un quadro di attuazione coordinato, comprendente criteri comuni di ammissibilità, i tipi di azioni e il loro calendario, nonché approcci metodologici comuni per il monitoraggio e la valutazione, al fine di facilitare la cooperazione transnazionale.

Articolo 11

Disposizioni specifiche per il Fondo per i programmi operativi

- (22) 1. In deroga all'articolo 87, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [RDC], i programmi operativi possono definire assi prioritari per l'attuazione dell'innovazione sociale e della cooperazione transnazionale di cui agli articoli 9 e 10.

- (23) 2. In deroga all'articolo 110, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. [**RDC**], il tasso massimo di cofinanziamento per un asse prioritario è aumentato di dieci punti percentuali, senza tuttavia superare il 100%, nei casi in cui un asse prioritario è interamente dedicato all'innovazione sociale, alla cooperazione transnazionale o a una combinazione di entrambe.
- (24) 3. Oltre alle disposizioni dell'articolo 87, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. [**RDC**], i programmi operativi comprendono anche il contributo delle azioni pianificate sostenute dall'FSE:
- a) per gli obiettivi tematici elencati all'articolo 9, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. [...] per asse prioritario, a seconda dei casi;
 - b) per l'innovazione sociale e la cooperazione transnazionale di cui agli articoli 9 e 10, nei casi in cui tali settori non siano coperti da un asse prioritario specifico.

Articolo 12

Disposizioni specifiche per il trattamento di particolari aspetti territoriali

- (25) 1. L'FSE può sostenere strategie di sviluppo locale attuate dalle collettività ***in aree urbane e rurali***, come ***prevedono gli articoli da 28 a 30*** del regolamento (UE) n. [RDC], i patti territoriali e le iniziative locali per l'occupazione, ***inclusa l'occupazione giovanile***, l'istruzione e l'inclusione sociale, nonché gli investimenti territoriali integrati (ITI) di cui all'***ex*** articolo 99 del regolamento (UE) n. [RDC].
- (26) 2. Integrando gli interventi del FESR di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. [FESR], l'FSE può contribuire allo sviluppo urbano sostenibile grazie a strategie che prevedono azioni integrate finalizzate ad affrontare le sfide economiche, ambientali e sociali riguardanti le aree urbane ***decise dagli Stati membri in base ai principi definiti nell'accordo di partenariato***.

Capo III

Disposizioni specifiche per la gestione finanziaria

Articolo 13

Ammissibilità delle spese

- (27) 1. L'FSE garantisce un sostegno alle spese ammissibili che, nonostante l'articolo 110, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) n. [RDC], possono comprendere le risorse finanziarie costituite collettivamente dai datori di lavoro e dai lavoratori.
- (28) 2. L'FSE può garantire un sostegno alle spese sostenute per operazioni realizzate al di fuori dell'ambito di applicazione del programma, ma all'interno dell'Unione, purché siano soddisfatte le due seguenti condizioni:
- a) l'operazione va a beneficio della zona di programma;

b) gli obblighi delle autorità nell'ambito del programma in rapporto alla gestione, al controllo e all'audit concernenti l'operazione sono rispettati dalle autorità responsabili per l'attuazione del programma nell'ambito del quale tale operazione è finanziata o sono coperti da accordi con le autorità dello Stato membro nel quale l'operazione è attuata, purché siano rispettate le condizioni poste al paragrafo 2, lettera a), e gli obblighi riguardanti la gestione, il controllo e l'audit relativi all'operazione stessa.

(29) 2 bis. Fino a concorrenza del 3% del bilancio di un programma operativo dell'FSE o della parte dell'FSE di un programma operativo multifondo, le spese a titolo di tali interventi, a condizione che riguardino gli obiettivi tematici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), sono ammissibili al di fuori dell'Unione se il comitato di sorveglianza ha dato il suo consenso all'intervento o ai tipi di intervento interessati.

(30) 3. Oltre alla spesa di cui all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. [RDC], l'acquisto di infrastrutture, terreni e beni immobili non è ammissibile al finanziamento dell'FSE.

(31) 4. I contributi in natura sotto forma di indennità o salari versati da un terzo a vantaggio dei partecipanti a un'operazione possono essere ammessi al contributo dell'FSE purché il loro valore non superi il costo sostenuto dal terzo e siano effettuati conformemente alle norme nazionali, comprese quelle contabili.

Articolo 14

Opzioni semplificate in materia di costi

- (32) 1. Oltre ai metodi indicati all'articolo 57 del regolamento (UE) n. [RDC], la Commissione può rimborsare le spese sostenute dagli Stati membri sulla base di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari stabiliti dalla Commissione. Gli importi calcolati su questa base sono considerati finanziamenti pubblici versati ai beneficiari e spese ammissibili ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) n. [../2013 (RDC)].

A tale scopo la Commissione ha la facoltà di adottare, conformemente all'articolo 16, atti delegati concernenti il tipo di operazioni coperto, le definizioni delle tabelle standard di costi unitari, gli importi forfettari e i loro massimali, che possono essere adeguati conformemente ai metodi applicabili comunemente utilizzati, ***tenendo in debito conto le esperienze già sviluppate nella precedente programmazione.***

L'audit finanziario è volto esclusivamente a verificare che le condizioni per i rimborsi da parte della Commissione sulla base delle tabelle standard di costi unitari e per gli importi forfettari siano rispettate.

Nei casi in cui vengono utilizzate queste forme di finanziamento, lo Stato membro può applicare le proprie prassi contabili a sostegno delle operazioni. Ai fini del presente regolamento e del regolamento (UE) n. [RDC] tali prassi contabili e i relativi importi non sono soggetti ad audit da parte delle apposite autorità o da parte della Commissione.

- (33) 2. Conformemente all'articolo 57, paragrafo 1, lettera d) e paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. [RDC], un tasso forfettario sino al 40% delle spese dirette di personale ammissibili può essere utilizzato al fine di coprire i restanti costi ammissibili di un'operazione *senza l'obbligo per lo Stato membro di eseguire calcoli per determinare il tasso applicabile*.
- (34) 3. *Oltre ai metodi stabiliti* all'articolo 57, *paragrafo 4*, del regolamento (UE) n. [RDC], nei casi in cui il sostegno pubblico *per le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile* non superi i 100 000 EUR, *gli importi di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) n. [RDC]* possono essere *stabiliti* caso per caso facendo riferimento a un progetto di bilancio convenuto ex ante da parte dell'autorità di gestione.

- (35) 4. *Fatto salvo l'articolo 57, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. (...) /2013 (RDC)*, le sovvenzioni per le quali il sostegno pubblico non supera i 50 000 EUR prendono la forma di importi forfettari, di tabelle standard di costi unitari, conformemente all'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. (...) /2013 (RDC) o di tassi forfettari, eccettuate le operazioni che ricevono un sostegno nel quadro di un sistema di aiuti di stato. ***In caso di finanziamento a tasso forfettario, le categorie di costo utilizzate per calcolare il tasso possono essere rimborsate conformemente all'articolo 57, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. (...) /2013 (RDC).***

Articolo 15

Strumenti finanziari

- (36) In virtù dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. [...], l'FSE può sostenere azioni e politiche che rientrano nel suo campo di applicazione utilizzando strumenti finanziari, ***inclusi microcrediti e*** fondi di garanzia ■ .

■

Capo III bis

Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile

Articolo 15 bis

Obiettivo dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile

(37) L'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile sosterrà la lotta alla disoccupazione giovanile nelle regioni ammissibili dell'Unione ■ con azioni di supporto a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii) del presente regolamento. L'iniziativa è rivolta ai giovani ***con meno di 25 anni*** che non lavorano e non seguono alcun ciclo di istruzione e formazione, residenti nelle regioni ammissibili, inattivi o disoccupati, anche di lungo periodo, registrati o meno nelle liste dei disoccupati alla ricerca di un'occupazione. ***Su base volontaria gli Stati membri possono decidere di ampliare il gruppo target al fine di includere i giovani con meno di 30 anni.***

Ai fini dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, per "regioni ammissibili" si intendono le regioni di livello NUTS 2 con tassi di disoccupazione giovanile, per i giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni, superiori al 25% nel 2012 o, per gli Stati membri in cui il tasso di disoccupazione giovanile era superiore al 30% nel 2012, le regioni di livello NUTS 2 con un tasso di disoccupazione giovanile superiore al 20% nel 2012.

Le risorse della YEI possono essere ritoccate al rialzo per il periodo dal 2016 al 2020 nel quadro della procedura di bilancio ai sensi dell'articolo 14 del regolamento [regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020]. Onde stabilire le regioni ammissibili alla YEI per il periodo 2016-2020, il riferimento ai dati del 2012 nella definizione di cui sopra è inteso come riferimento agli ultimi dati annuali disponibili. La ripartizione per Stato membro delle risorse aggiuntive segue le stesse fasi dell'assegnazione iniziale ai sensi dell'allegato III ter del regolamento (UE) n. [RDC].

D'intesa con la Commissione, lo Stato membro può decidere di destinare un importo limitato, non superiore al 10% dei fondi della YEI, ai giovani residenti in sottoregioni con alti livelli di disoccupazione giovanile diverse dalle regioni ammissibili NUTS 2.

Articolo 15 ter
Concentrazione tematica

(38) La dotazione specifica della YEI non è considerata ai fini del calcolo della concentrazione tematica di cui all'articolo 4.

Articolo 15 quater
Programmazione

(39) L'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile è integrata nella programmazione dell'FSE a norma dell'articolo 87 del regolamento (UE) n. [RDC]. Se del caso gli Stati membri stabiliscono le modalità per la programmazione della YEI nell'accordo di partenariato e nel programma operativo.

Sono possibili una o più delle seguenti forme:

- a) un apposito programma operativo;
- b) un asse prioritario specifico all'interno di un programma operativo;
- c) una parte di ***uno o più assi prioritari***.

Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 si applicano anche alla YEI.

Articolo 15 quinquies
Monitoraggio e valutazione

- (40) 1. In aggiunta **all'**articolo 100 del regolamento (UE) n. [RDC], il comitato di monitoraggio esamina almeno una volta all'anno l'attuazione dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile nel contesto del programma nonché i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi.
- (41) 2. La relazione annuale di esecuzione e quella finale di cui all'articolo 44, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. [RDC], contengono ulteriori informazioni sull'attuazione dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile. ***La Commissione trasmette al Parlamento europeo una sintesi di tali relazioni ai sensi dell'articolo 46 bis, paragrafo 1, del suddetto regolamento.***
- (42) ***La Commissione partecipa alla discussione annuale del Parlamento europeo su tale relazione.***

- (43) 3. ***Da aprile 2015 e negli anni successivi***, contemporaneamente alla relazione annuale di esecuzione di cui all'articolo 44, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. [RDC], l'autorità di gestione trasmette per via elettronica ***alla Commissione*** i dati strutturati per ciascun asse prioritario o sua parte a sostegno dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile. I dati ***pertinenti*** trasmessi si riferiscono ai valori degli indicatori di cui agli allegati I e II del presente regolamento e, se del caso, degli indicatori specifici del programma. Essi riguardano operazioni attuate parzialmente o integralmente.
- (44) 4. La relazione annuale di esecuzione di cui all'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. [RDC] ***o, se del caso***, la relazione ***sullo stato di avanzamento dei lavori di cui all'articolo 101, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. [RDC]*** e la ***relazione annuale di esecuzione presentata nel maggio 2016***, presentano le risultanze principali delle valutazioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo. ***Le relazioni contengono inoltre informazioni e valutazioni in merito alla qualità delle offerte di lavoro ricevute dai partecipanti alla YEI, incluse le persone svantaggiate, le persone che provengono da comunità emarginate e che hanno lasciato il sistema scolastico senza una qualifica. I rapporti contengono inoltre informazioni e valutazioni in merito ai loro progressi nella prosecuzione degli studi, nel trovare lavori sostenibili e decorosi e nel seguire un percorso di apprendistato o tirocinio di qualità.***

- (45) 5. Nella relazione sullo stato di avanzamento dei lavori di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. [RDC] figurano informazioni addizionali sull'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e se ne valuta l'attuazione. ***La Commissione trasmette al Parlamento europeo una sintesi delle relazioni in questione ai sensi dell'articolo 46 bis, paragrafo 2, del suddetto regolamento e partecipa alla discussione del Parlamento europeo sulla relazione in oggetto.***
- (46) 6. L'efficacia, l'efficienza e l'impatto del sostegno congiunto del Fondo sociale europeo e della dotazione specifica della YEI, anche per l'attuazione della garanzia per i giovani, sono valutate almeno due volte nel corso del periodo di programmazione.
- (47) ***La prima valutazione è completata entro la fine del 2015 e la seconda entro la fine del 2018.***

(48)

Articolo 15 sexies

Misure di informazione e pubblicità

- (49) 1. I beneficiari garantiscono che i partecipanti alle operazioni siano espressamente informati del sostegno della YEI ***fornito attraverso il finanziamento dell'FSE e la dotazione specifica della YEI.***
- (50) 2. Qualsiasi documento ***relativo all'attuazione di un intervento usato per il pubblico oppure per i partecipanti***, compresi certificati di frequenza o altri certificati, **■** contiene una dichiarazione attestante che l'operazione è stata sostenuta dalla YEI.

Articolo 15 septies

Assistenza tecnica

- (51) La dotazione specifica della YEI può essere considerata dagli Stati membri per il calcolo dell'importo totale massimo dei fondi destinato all'assistenza tecnica dello Stato membro.

(52) *Articolo 15 octies*

Sostegno finanziario

- (53) 1. La decisione della Commissione che adotta un programma operativo fissa l'importo massimo del sostegno ***della dotazione specifica della YEI e del corrispondente sostegno dell'FSE in totale e per categoria di regioni*** per ciascun asse prioritario. Per ciascun asse prioritario il sostegno dell'FSE ***corrispondente*** è almeno pari al sostegno della dotazione specifica della YEI.
- (54) 2. Sulla base degli importi di cui al paragrafo 1, la decisione della Commissione fissa anche il rapporto tra ***le categorie di regioni per il sostegno dell'FSE per ogni asse prioritario***.
- (55) 3. Quando la YEI è attuata con un asse prioritario specifico riguardante le regioni ammissibili da più categorie, alla dotazione del FSE si applica il tasso di cofinanziamento più alto.
- (56) La dotazione specifica della YEI non è soggetta all'obbligo di cofinanziamento nazionale.
- (57) Il tasso di cofinanziamento complessivo dell'asse prioritario stabilito con la decisione della Commissione di cui al paragrafo 1 è calcolato tenendo conto del tasso di cofinanziamento della dotazione dell'FSE e della dotazione speciale ***della YEI***.

Articolo 15 nonies
Gestione finanziaria

In aggiunta alle disposizioni dell'articolo 120 del regolamento (UE) n. [RDC], quando la Commissione rimborsa i pagamenti intermedi e paga il saldo finale della YEI per asse prioritario, essa assegna il rimborso ***in parti uguali*** a carico del bilancio dell'Unione al FSE o alla dotazione specifica della YEI. ***Una volta che tutte le risorse di una dotazione specifica per la YEI sono state rimborsate, la Commissione assegna i rimborsi restanti dal bilancio dell'Unione all'FSE.***

La Commissione distribuisce il rimborso a titolo del bilancio dell'FSE tra le categorie di regioni secondo il rapporto di cui all'articolo 15 octies, paragrafo 2.

Capo IV

Deleghe di potere e disposizioni finali

Articolo 16

Esercizio della delega

- (58) 1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati alle condizioni stabilite nel presente articolo.
- (59) 2. Il potere *di adottare atti delegati* di cui all'articolo 14, paragrafo 1 è conferito *alla Commissione fino al 31 dicembre 2020a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento*.
- (60) 3. La delega di potere di cui all'articolo 14, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

- (61) 4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (62) 5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo [degli articoli] ... entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 17
Comitato ai sensi dell'articolo 163 TFUE

- (63) 1. *La Commissione è assistita da un comitato (in seguito denominato il "comitato FSE") istituito ai sensi dell'articolo 163 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.*
- (64) 2. *Il membro della Commissione incaricato della presidenza del comitato FSE può delegare questa funzione a un alto funzionario della Commissione. Le funzioni di segreteria del comitato FSE sono espletate dalla Commissione.*
- (65) 3. *Ogni Stato membro nomina un rappresentante del governo, un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori, un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro e un supplente per ciascun membro per un periodo massimo di sette anni. In mancanza di un membro, il supplente partecipa a pieno diritto alle deliberazioni.*
- (66) 3 bis. *Il comitato FSE comprende un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni che rappresentano le organizzazioni dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro a livello di UE.*
- (67) 4. *Il comitato FSE può invitare rappresentanti senza diritto di voto della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo per gli investimenti nonché rappresentanti senza diritto di voto delle pertinenti organizzazioni della società civile se l'ordine del giorno della riunione richiede la loro partecipazione.*

- (68) 5. *Il comitato FSE:*
- (69) a) *è consultato sui progetti di decisione della Commissione in materia di programmazione e programmi operativi, in caso di contributo dell'FSE;*
- (70) b) *è consultato sull'uso pianificato dell'assistenza tecnica in caso di contributo del FSE e su altre questioni pertinenti che hanno un impatto sull'attuazione delle strategie a livello UE, che interessano l'FSE;*
- (71) c) *approva l'elenco dei temi comuni per la cooperazione transnazionale di cui all'articolo 10, paragrafo 2;*
- (72) 6. *Il comitato FSE può fornire pareri su:*
- (73) a) *questioni connesse al contributo FSE all'attuazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;*
- (74) b) *questioni concernenti il regolamento n. ... [RDC] che interessano l'FSE;*
- (75) c) *questioni connesse all'FSE a esso deferite dalla Commissione diverse da quelle di cui al paragrafo 5.*

- (76) 7. *I pareri del comitato FSE sono adottati a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi e sono comunicati al Parlamento europeo per informazione. La Commissione informa il comitato FSE del modo in cui ha tenuto conto dei suoi pareri.*

Articolo 18

Disposizioni transitorie

- (77) 1. *Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, degli interventi approvati dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1081/2006 o ad altri atti normativi applicabili a tali interventi al 31 dicembre 2013, che continuano quindi ad applicarsi a tali interventi o progetti fino alla loro chiusura.*
- (78) 2. *Le domande di assistenza presentate o approvate a norma del regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio restano valide.*

Articolo 19

Abrogazione

(79) *Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 18*, il regolamento (CE) n. 1081/2006 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(80) I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento *e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato X*.

Articolo 20

Riesame

Il Parlamento europeo e il Consiglio procedono al riesame del presente regolamento entro il 31 dicembre 2020 conformemente all'articolo 164 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 21
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a [...],

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO I

Indicatori comuni di realizzazione e di risultato per quanto riguarda gli investimenti dell'FSE

■ Indicatori comuni di realizzazione concernenti i partecipanti

Per partecipanti¹ si intendono le persone che beneficiano direttamente di un investimento dell'FSE, che possono essere identificate, alle quali è possibile chiedere le loro caratteristiche e per le quali sono previste spese specifiche. Gli altri beneficiari non dovrebbero essere considerati come partecipanti.

- I disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata*
- i disoccupati di lungo periodo*
- le persone inattive*
- le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione*

¹ *Le autorità di gestione istituiscono un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascun partecipante, così come previsto dall'articolo 114, paragrafo 2, lettera d), del regolamento RDC.* Le disposizioni concernenti il trattamento dei dati adottate dagli Stati membri sono *coerenti con* le disposizioni della direttiva 95/46/CE *del Parlamento europeo e del Consiglio*, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (*GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31*), e in particolare gli articoli 7 e 8.

I dati che si riferiscono agli indicatori segnalati dal simbolo "*" sono di carattere personale conformemente all'articolo 7 della direttiva *95/46/CE*. Il loro trattamento è necessario per il rispetto di un obbligo legale al quale il responsabile del trattamento è soggetto (articolo 7, lettera c)). Per la definizione di responsabile del trattamento, si veda l'articolo 2 *di detta* direttiva ■.

I dati che si riferiscono agli indicatori segnalati dal simbolo "***" riguardano una categoria particolare di dati conformemente all'articolo 8 della direttiva *95/46/CE*. Con riserva di adeguate garanzie, gli Stati membri possono prevedere, per motivi di importante interesse pubblico, deroghe diverse da quelle previste all'articolo 8, paragrafo 2, *di detta direttiva*, sia da parte della loro legislazione nazionale, sia su decisione dell'autorità di controllo (articolo 8, paragrafo 4, *della direttiva 95/46/CE*).

- i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi*
- le persone di età inferiore a 25 anni*
- le persone di età superiore a 54 anni*
- *i partecipanti di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, anche di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di istruzione o formazione**
- i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2)*
- i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4)*
- i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8)*
- i migranti, le persone di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate come i rom)**
- i partecipanti appartenenti a nuclei familiari senza lavoro*
- i partecipanti appartenenti a nuclei familiari senza lavoro e con figli a carico;

- i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico;
- *i senzatetto e le persone colpite da esclusione abitativa*^{*1}
- le persone con disabilità**
- *le persone provenienti da zone rurali*^{*2}
- le altre persone svantaggiate**

Il numero totale dei partecipanti è calcolato automaticamente sulla base degli indicatori di realizzazione.

Tali dati sui partecipanti a un'operazione sostenuta dall'FSE devono essere comunicati nelle relazioni annuali di attuazione come previsto dall'articolo 44, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 101, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...]. Tutti i dati devono essere suddivisi per genere.

¹ *I dati relativi ai partecipanti coperti dall'indicatore di cui sopra devono essere comunicati nelle relazioni annuali di attuazione come previsto dall'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. [...] RDC. Essi devono essere raccolti sulla base di un campione rappresentativo di partecipanti nell'ambito di ciascuna priorità di investimento. La validità interna del campione è garantita in modo tale che i dati possano essere generalizzati a livello di priorità di investimento. Tutti i dati devono essere suddivisi per genere.*

² *I dati sono raccolti a livello di LAU 2, regolamento (CE) n. 1059/2003 relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS). I dati relativi ai partecipanti coperti dall'indicatore di cui sopra devono essere comunicati nelle relazioni annuali di attuazione come previsto dall'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. [...] RDC. Essi devono essere raccolti sulla base di un campione rappresentativo di partecipanti nell'ambito di ciascuna priorità di investimento. La validità interna del campione è garantita in modo tale che i dati possano essere generalizzati a livello di priorità di investimento. Tutti i dati devono essere suddivisi per genere.*

(I) Indicatori comuni di realizzazione per gli enti

- numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative
- *numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro*
- numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici *a livello nazionale, regionale o locale*
- numero di micro, piccole e medie imprese *sostenute (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale)*

I dati devono essere comunicati nelle relazioni annuali di attuazione come previsto dall'articolo 44, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 101, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...].

(2) Indicatori comuni di risultato concernenti i partecipanti

- partecipanti inattivi che ■ cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento*
- partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento*
- partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento*
- partecipanti che trovano un lavoro, *anche autonomo*, alla fine della loro partecipazione all'intervento*
- *partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica o in un'occupazione, anche autonoma, alla fine della loro partecipazione all'intervento***

I dati devono essere comunicati nella relazione annuale di attuazione come previsto dall'articolo 44, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 101, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...]. Tutti i dati devono essere suddivisi per genere.

(3) Indicatori comuni di risultato di lungo termine concernenti i partecipanti

- partecipanti che hanno un lavoro, ***anche autonomo***, 6 mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento*
- **■**
- partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro 6 mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento*
- ***partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, 6 mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento****
- ***partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, 6 mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento*****

I dati devono essere comunicati nelle relazioni annuali di attuazione come previsto dall'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. [...]. Essi devono essere raccolti sulla base di un campione rappresentativo di partecipanti nell'ambito di ciascuna priorità ***di investimento***. La validità interna del campione è garantita in modo tale che i dati possano essere generalizzati a livello di priorità ***di investimento***. Tutti i dati devono essere suddivisi per genere.

Allegato II

Indicatori dell'iniziativa a favore del l'occupazione giovanile (YEI)

I dati devono essere comunicati nella relazione annuale di attuazione come *previsto* dall'articolo 44, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. [RDC] e *nella relazione presentata nell'aprile del 2015 di cui all'articolo 15 quinquies, paragrafo 3*. Tutti i dati devono essere suddivisi per genere.

Per partecipanti¹ si intendono le persone che beneficiano direttamente di un investimento dell'iniziativa a favore del l'occupazione giovanile (YEI) , che possono essere identificate, alle quali è possibile chiedere le loro caratteristiche e per le quali sono previste spese specifiche.

Si applicano i seguenti indicatori di risultato immediato:

- *partecipanti disoccupati che completano l'intervento finanziato a titolo dell'YEI**

¹ *Le autorità di gestione istituiscono un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascun partecipante, così come previsto dall'articolo 114, paragrafo 2, lettera d), del regolamento RDC. Le disposizioni concernenti il trattamento dei dati adottate dagli Stati membri sono coerenti con le disposizioni della direttiva 95/46/CE, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e in particolare gli articoli 7 e 8.*

I dati che si riferiscono agli indicatori segnalati dal simbolo "" sono di carattere personale conformemente all'articolo 7 della direttiva sopra indicata. Il loro trattamento è necessario per il rispetto di un obbligo legale al quale il responsabile del trattamento è soggetto (articolo 7, lettera c)). Per la definizione di responsabile del trattamento, si veda l'articolo 2 della direttiva sopra citata.*

*I dati che si riferiscono agli indicatori segnalati dal simbolo "***" riguardano una categoria particolare di dati conformemente all'articolo 8 della direttiva sopra citata. Con riserva di adeguate garanzie, gli Stati membri possono prevedere, per motivi di importante interesse pubblico, deroghe diverse da quelle previste al paragrafo 2 dell'articolo 8, sia da parte della loro legislazione nazionale, sia su decisione dell'autorità di controllo (articolo 8, paragrafo 4).*

- partecipanti disoccupati che ricevono un'offerta di lavoro, istruzione e formazione continua, apprendistato o tirocinio *alla fine della loro partecipazione all'intervento**
- *partecipanti disoccupati impegnati in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica o in un'occupazione, anche autonoma, alla fine della loro partecipazione all'intervento**

- *partecipanti disoccupati di lunga durata che completano l'intervento finanziato a titolo dell'YEI**
- *partecipanti disoccupati di lungo periodo che ricevono un'offerta di lavoro, istruzione e formazione continua, apprendistato o tirocinio alla fine della loro partecipazione all'intervento**
- *partecipanti disoccupati di lungo periodo impegnati in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica o in un'occupazione, anche autonoma, alla fine della loro partecipazione all'intervento**
- *partecipanti inattivi al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione che completano l'intervento finanziato a titolo dell'YEI***
- *partecipanti inattivi al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione che ricevono un'offerta di lavoro, istruzione e formazione continua, apprendistato o tirocinio alla fine della loro partecipazione all'intervento**
- *partecipanti inattivi al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione che sono impegnati in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica o in un'occupazione, anche autonoma, alla fine della loro partecipazione all'intervento**

Si applicano i seguenti *indicatori* di risultato a più lungo termine:

- partecipanti che, 6 mesi dopo la fine della loro partecipazione, prendono parte a programmi di istruzione e formazione continua, programmi di formazione per l'ottenimento di una qualifica, apprendistati o tirocini*.

■

- partecipanti che, 6 mesi dopo la fine della loro partecipazione*, hanno un lavoro, *anche se autonomo*;
- partecipanti che, 6 mesi dopo la fine della loro partecipazione*, esercitano un'attività autonoma.

I dati relativi agli indicatori di risultato a più lungo termine devono essere raccolti sulla base di un campione rappresentativo di partecipanti nell'ambito di ciascuna priorità di investimento. La validità interna del campione è garantita in modo tale che i dati possano essere generalizzati a livello di priorità di investimento.